

## SETTORE STUDI

### GIURISPRUDENZA

#### Rassegna



10.03.23

## Rassegna novità giurisprudenziali n. 10/2023

(N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco \* sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Cassazione).

### CONDOMINIO

\* Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2023, n. 4865, sez. II civile

*CONDOMINIO - Chiostrina - Parte comune - Presunzione - Rivendicazione da parte di un privato - Prova della titolarità esclusiva - Necessità - Accesso solo dall'immobile di un privato - Sufficienza - Esclusione.*

La regola di attribuzione della proprietà prevista dall'art. 1117 c.c. per i beni ivi elencati, tra cui rientrano anche i cortili, può esser vinta soltanto mediante la prova certa: (1) che il bene non sia mai stato di proprietà comune, da fornire a cura del soggetto interessato mediante la produzione di un titolo anteriore all'insorgenza del condominio; (2) ovvero che lo stesso sia stato acquistato per usucapione.

In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condominio che ne affermi la proprietà esclusiva darne la prova. Nell'ambito del predetto rapporto, alcun rilievo assume la circostanza che un determinato spazio, comunque condominiale in funzione della sua natura e destinazione di fatto, non sia stato indicato nel regolamento dell'ente di gestione.

La presunzione legale di condominalità stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 c.c., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di fornire la prova di tale diritto; a tal fine, è necessario un titolo d'acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze del regolamento di condominio, né l'inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un singolo condomino.

Il cavedio - talora denominato chiostrina, va nella o pozzo luce - è un cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio comune, destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali ad esempio bagni, disimpegni, servizi), e perciò sottoposto al medesimo regime giuridico del cortile, espressamente contemplato dall'art. 1117, n. 1 c.c. tra i beni comuni, salvo specifico titolo contrario. Non rileva, a contrario, il fatto che al cortile, o cavedio, si possa accedere solo tramite una proprietà individuale, poiché ai fini dell'esclusione della regola attributiva della proprietà di cui all'art. 1117 c.c. occorre la prova che la res, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.

\* Cassazione, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4142, sez. II civile

*CONTRATTI - VENDITA- Vendita immobiliare - Preliminare di vendita - Inadempimento - Fattispecie.*

Con riguardo al contratto preliminare di vendita, poiché nella volontà espressa dal promittente venditore di trasferire al compratore, tramite il successivo contratto definitivo, la piena ed esclusiva disponibilità della cosa è implicito l'obbligo di non trasferire la stessa cosa ad altri, la condotta del proprietario del bene che, dopo averlo promesso in vendita a una persona, lo venga successivamente ad un terzo costituisce inadempimento contrattuale, con il conseguente diritto del promissario acquirente alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno, il cui termine di prescrizione decorre, secondo la regola generale, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e dunque dal momento dell'inadempimento costituito dalla vendita del bene al terzo.

In presenza di due domande di risoluzione del contratto preliminare di vendita immobiliare, tra loro contrapposte, è necessario scrutinare la condotta complessiva tenuta dalle parti, per valutare se sussista, o meno, inadempimento grave imputabile, esclusivamente o prevalentemente, all'una o all'altra di esse. In tale ambito, la circostanza - pacifica - che il promittente venditore abbia alienato, medio tempore, il bene compromesso a terzi, rendendo così di fatto impossibile la stipulazione del definitivo, avrebbe dovuto essere considerate dal giudice di merito, in quanto essa si sostanzia in una condotta di fatto preclusiva della realizzazione del progetto negoziale.

Cassazione, ordinanza 18 gennaio 2023, n. 1367, sez. VI - 2 civile

*COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - Delibera assembleare - Inesistenza - Nozione - Impugnazione da parte del singolo condomino - Interesse - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.*

La delibera assembleare è inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicché non può individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. In tal caso i condomini non hanno alcun interesse ad impugnarla, non generando la stessa alcun pregiudizio ai loro diritti tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione. L'accertamento dell'inesistenza della deliberazione assembleare impugnata da un condomino non può, pertanto, determinare la

soccoienza del condominio, che pure abbia contestato le ragioni di invalidità della stessa, dovendo restare soccombente pur sempre la parte che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o resistito ad una pretesa fondata.

#### **Cassazione, ordinanza 17 gennaio 2023, n. 1337, sez. VI - 2 civile**

*COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - Installazione su parte comune di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare - Assenza di modifica della cosa comune - Autorizzazione preventiva dell'assemblea - Necessità - Esclusione - Voto contrario espresso dall'assemblea - Valore - Interesse all'impugnazione - Assenza - Fondamento.*

L'installazione su parte comune di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122 bis c.c., che non renda necessaria la modifica delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea. Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c.

#### **Cassazione, sentenza 16 gennaio 2023, n. 1141, sez. II civile**

*COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - Supercondominio - Ripartizione delle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni - Riscossione ex art. 63 disp. att. c.c. - Azione nei confronti del singolo condomino - Sussistenza - Azione diretta verso l'amministratore del singolo condominio - Esclusione.*

In presenza di un "supercondominio", ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condominii di unità immobiliari o di edifici in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l'amministratore del supercondominio può ottenere un decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a questi ultimi.

## **DEMANIO**

#### **Cassazione, sentenza 16 gennaio 2023, n. 1131, sez. II civile**

*DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO - Demanio marittimo molisano - Sdemanializzazione "ex lege" - Art .6, comma 2-bis, d.l. n. 80 del 2004 aggiunto dalla l. n. 140 del 2004 - Individuazione retroattiva della linea di demarcazione del demanio - Iscrizione in catasto - Rilevanza - Attività devoluta all'Agenzia demanio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.*

Ai sensi del l'art. 6, comma 2-bis, del d.l.n. 80 del 2004 (aggiunto dalla l. n. 140 del 2004, come modif. dall'art. 1 della l. n. 205 del 2017) la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino, Termoli e San Salvo è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della stessa

legge di conversione, con la conseguenza che detta norma riveste efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima. Pertanto il nuovo regime dei beni deve intendersi acquisito sin dal momento dell'iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. n. 652 del 1939 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004. Non rileva, in senso opposto, la delega che la medesima norma conferiva all'Agenzia del demanio per l'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione, consistendo tale attuazione unicamente in un procedimento di delimitazione avente funzione di mero accertamento dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della pubblica amministrazione.

## **ESECUZIONE FORZATA**

**Cassazione, ordinanza 3 gennaio 2023, n. 52, sez. III civile**

*ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE - Credito non certo e attuale, ma futuro ed eventuale - Fatti determinanti l'effettiva insorgenza - Documentazione con atto notarile - Necessità - Fattispecie.*

In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata).

(Principio affermato dalla S.C. con riguardo a una fattispecie nella quale, a fronte di un contratto di mutuo obbligatorio, stipulato per atto pubblico, la successiva erogazione della somma era stata documentata mediante la produzione di mere attestazioni contabili bancarie, prive della forma richiesta dall'art. 474 c.p.c.).

## **ESPROPRIAZIONE**

**Cassazione, ordinanza 12 gennaio 2023, n. 651, sez. unite civili**

*ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA - Disciplina introdotta dal d.lgs. n. 327 del 2001 - Decreto di esproprio - Efficacia - Condizione sospensiva "ex lege" - Esecuzione mediante immissione in possesso con la redazione del relativo verbale entro due anni - Necessità - Mancata esecuzione nel termine indicato - Conseguenze - Tempestiva esecuzione - Rilevanza della perdurante occupazione del bene da parte dell'espropriato o di un terzo ai fini dell'usucapione - Esclusione - Cessione volontaria delle aree - Disciplina degli effetti - Identità - Fondamento.*

In tema di espropriazione per pubblica utilità, in base alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 327 del 2001, l'esecuzione del decreto di esproprio - con la immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio entro il termine perentorio di due anni, mediante la formale redazione di un verbale - assurge a condizione sospensiva di efficacia del decreto stesso (artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, d.lgs. cit.), con la conseguenza che, in mancanza, detto decreto diventa definitivamente inefficace e non si realizza l'effetto estintivo della proprietà e degli altri diritti gravanti sul bene (salvo il potere dell'autorità espropriante di emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità entro i successivi tre anni, cui dovrà seguire un nuovo decreto di esproprio). Ove, invece, il decreto di esproprio sia tempestivamente eseguito, il beneficiario dell'espropriazione acquista la proprietà e il possesso del

bene e l'espropriato o il terzo che continuino ad occuparlo o a utilizzarlo si trovano in una situazione di fatto che non è configurabile come possesso "ad usucaptionem" (art. 24, comma 4, d.lgs. cit.). Tale disciplina si applica anche in caso di cessione volontaria delle aree, poiché, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. cit., la menzionata cessione produce gli stessi effetti del decreto di esproprio e, quindi, determina il passaggio della proprietà solo a seguito dell'immissione in possesso con le modalità e nei termini indicati.

***ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA*** *Disciplina previgente al d.lgs. n. 327 del 2001 - Decreto di esproprio - Mancata immissione nel possesso - Espropriato che abbia continuato ad occupare il bene - Riacquisto della proprietà per usucapione - Esclusione - Fondamento - Atto di interversione del possesso - Necessità - Diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale - Sussistenza.*

In tema di espropriazione per pubblica utilità, nelle controversie soggette al regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001 (per essere la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003), il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto – nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.

## **MISURE DI PREVENZIONE**

**Cassazione, sentenza 19 gennaio 2023, n. 8984, sez. V penale**

***SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - Misure patrimoniali - Confisca - Terzo intestatario del bene - Onere di allegazione - Individuazione.***

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, l'onere probatorio di dimostrazione della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, non essendo egli, per definizione, il soggetto portatore di pericolosità, poiché il primo passaggio della dimostrazione della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse spetta comunque alla pubblica accusa.

## **PRELAZIONE AGRARIA**

**Cassazione, ordinanza 30 gennaio 2023, n. 2753, sez. unite civili**

***GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - Affitto di fondo rustico di proprietà di un ente pubblico - Diritto di prelazione in capo all'affittuario - Controversia relativa - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione - Irrilevanza.***

La controversia relativa alla sussistenza del diritto di prelazione agraria, in capo ad un soggetto che abbia concluso con un ente pubblico un contratto di affitto di fondo rustico, appartiene alla giurisdizione ordinaria quand'anche introdotta mediante l'impugnazione di un'aggiudicazione disposta all'esito di un procedimento amministrativo di scelta del contraente.

## REVOCATORIA

### Cassazione, sentenza 17 gennaio 2023, n. 1228, sez. III civile

*RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO - Patto di famiglia - Revocatoria ex art. 2901 c.c. - Litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.*

Nel giudizio di revocatoria del patto di famiglia ex art. 768-bis c.c. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari, salvo che gli stessi abbiano partecipato al contratto e rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c.

### Cassazione, sentenza 16 gennaio 2023, n. 1147, sez. I civile

*FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROVO, PAGAMENTI E GARANZIE - Esenzioni ex art. 67, comma 3, lett. d), I.fall. - Applicabilità ai casi di revocatoria ordinaria - Condizioni.*

In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, I. fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore.

## SUCCESSIONI

### \* Cassazione, ordinanza 9 febbraio 2023, n. 4008, sez. II civile

*Legittimari - Quota disponibile - Diritto coniuge superstite sulla casa familiare - Distribuzione delle quote ereditarie.*

In tema di successione necessaria e in presenza dei presupposti per il riconoscimento dei diritti del coniuge superstite sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., la determinazione della quota riservata che spetta a ciascuno dei legittimari in concorso deve considerare i diritti del coniuge sulla casa familiare, posto che tali diritti, acquistati dal coniuge a titolo di legato, sono sottratti dal *relictum* ereditario e non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari. Secondo quanto dispone l'art. 540, comma 2, c.c. in tema di successione necessaria, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile, ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, il coniuge stesso, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, ha ancora il diritto di avere in proprietà, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare. Pertanto, nel concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è, in questo caso, pari alla metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali.

## TRIBUTI

### \*Cassazione, sentenza 28 febbraio 2023, n. 6077, sez. V

*Imposta di successione e donazione - Esenzione ex art 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - donazioni stipulate all'estero - Applicabilità*

In tema di imposta sulle successioni e donazioni è applicabile l'agevolazione ex art. 3, comma 4 ter, terzo periodo, del d.lgs. n. 346 del 1990, per le donazioni al di fuori dei patti di famiglia stipulate all'estero, ricorrendo i criteri di territorialità, purché sussistano le condizioni indispensabili per usufruire del beneficio fiscale e sia stata resa la dichiarazione prescritta dallo stesso art. 3 comma 4 ter anche nel verbale di deposito dell'atto estero

**\*Cassazione, ordinanza 28 febbraio 2023, n. 6082, sez. V**

*Imposta di successione e donazione - Esenzione ex art 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Partecipazioni di società immobiliari - Applicabilità*

In tema di imposta sulle successioni e donazioni non sono agevolabili ex art. 3, comma 4 ter terzo periodo, del d.lgs. n. 346 del 1990, le partecipazioni in società immobiliari, che non svolgono attività d'impresa, sulla base del presupposto che non lo sono i passaggi di beni immobili in quanto, se l'agevolazione non si applica al trasferimento di un patrimonio immobiliare, parimenti deve essere escluso il trasferimento di una quota di controllo di una società immobiliare, pena un'irragionevole disparità di trattamento.

**Cassazione, sentenza 23 febbraio 2023 n. 5674, sez. V**

*Imposta di successione e donazione - Esenzione ex art 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Partecipazioni di società non residenti in Italia ma con sede nell'UE - Applicabilità - Condizioni.*

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4 ter, terzo periodo, del d.lgs. n. 346 del 1990 si applica anche per le partecipazioni in società residenti in altro Stato nell'Unione Europea alle stesse condizioni normativamente stabilite per il passaggio di quote o azioni di società residenti in Italia e, cioè, che col trasferimento sia integrato o mantenuto, da parte degli aventi causa, il controllo di diritto sulla società partecipata e che gli stessi si impegnino a mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

**TRUST**

**\* Cassazione, ordinanza 17 febbraio 2023, n. 5073, sez. II civile**

*Tutela del legittimario - Lesione da trust - Azione di riduzione.*

Il "trust inter vivos", con effetti "post mortem", deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell'art. 809 c.c., poiché l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del "trustee", cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l'avvenuta fuoruscita del "trust fund" dal patrimonio di quest'ultimo quando era ancora in vita esclude la natura "mortis causa" dell'operazione, nella quale l'evento morte rappresenta mero termine o condizione dell'attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa.

L'istituzione di un "trust" (nella specie cd. "autodichiarato"), con conferimento di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo, è riconducibile alla donazione indiretta ed è soggetto all'imposta in misura fissa, atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di

destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.

L'art. 809 c.c., nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 778 c.c.

---

**A cura di Paolo Longo e Susanna Cannizzaro**



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

## note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di  
Alessandra Mascellaro

Responsabile  
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione  
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione  
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,  
Chiara Cinti, Mauro Leo,  
Annarita Lomonaco

Contatti  
cnn.redazione@notariato.it  
[www.notariato.it](http://www.notariato.it)  
Trasmissione di Notartel  
S.p.A.

[WWW.NOTARIATO.IT](http://WWW.NOTARIATO.IT)